DE ANDRÉ
STUDIO LEGALE

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, aggiornate alla data dell'1 aprile 2020

IL DECRETO "CURA ITALIA"

PROCEDURE CONCORSUALI

1) *Quali sono le finalità del c.d. Decreto "Cura Italia"?*

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto "Cura Italia", prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori.

2) *Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto "Cura Italia"?*

Il Decreto "Cura Italia" interviene con provvedimenti su quattro principali aree:

- **a)** finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- **b)** sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- **c)** supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

3) ***Sono previste eccezioni per le procedure fallimentari o per le altre procedure concorsuali ?***

Come già illustrato nella "*Circolare Giustizia*", il provvedimento, così come la precedente decretazione d'urgenza in materia di giustizia, non dispone alcuna eccezione per le procedure concorsuali (fallimento, ma anche concordato preventivo, concordato in bianco, accordo di ristrutturazione dei debiti), che in linea di principio sono dunque assoggettate alla regola generale sul rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini.

Al dichiarato fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 10 marzo 2020, ha chiarito che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 sesto comma l. fall., con conseguente proroga di diritto del termine per la presentazione del piano concordatario.

4) ***Abbiamo visto al precedente punto 3) che non sono previste eccezioni per la materia concorsuale. Possono peraltro esservi ipotesi che si sottraggono al rinvio delle udienze o alla sospensione dei termini ?***

Come detto, in linea generale la materia concorsuale ricade nel normale ambito di applicazione e non nel regime di eccezione di cui all'art. 83 del Decreto e dunque soggiace al rinvio delle

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

udienze o alla sospensione dei termini (vedi a tal proposito al Circolare di Milano del 18 marzo 2020).

Come in parte già evidenziato, taluni Tribunali si sono già pronunciati in conformità a tale principio, in particolare confermando la sospensione del termine di 60/120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione nell'ambito di procedimenti di concordato "in bianco" di cui all'art. 161, c. 6, L. Fall. (oltre al Tribunale di Forlì, si sono espressi in tal senso il Tribunale di Bergamo in data 11 marzo, e il Tribunale di Padova con provvedimento in data 12 marzo nel quale è stato precisato che neppure la pendenza di un'istruttoria prefallimentare concreta di per sé il presupposto per l'applicazione del regime eccezionale in assenza di ulteriori specifiche circostanze che giustifichino l'urgenza di provvedere).

Con provvedimento del 19 marzo 2020, il Tribunale di Milano ha dato atto della sospensione dei termini anche con riferimento agli obblighi informativi periodici, nella specie rappresentati dall'obbligo di aggiornamento quindicinale della situazione finanziaria da parte di imprenditore in una procedura di concordato in bianco (si segnala che, peraltro, qualche interprete consiglia di non tenere conto della sospensione in relazione agli obblighi informativi gravanti sul debitore, ad esempio quanto alla relazione periodica nella procedura di concordato preventivo).

È verosimile dunque che la sospensione valga analogamente, sempre nella procedura concordataria, anche in caso di concessione di termini per l'integrazione del piano (art. 162 L. Fall.), per il voto in ipotesi di proposta concorrente (art. 177 L. Fall.), così come l'udienza per l'omologazione del concordato dovrebbe essere assoggettata a rinvio d'ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020 con contestuale differimento dei termini a comparire (art. 180 L. Fall.).

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Vi sono peraltro materie la cui ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio e che dunque potrebbero giustificare l'istanza di dichiarazione di urgenza e dunque la fissazione di udienza nel periodo di sospensione (ad es. perché sta per giungere a compimento l'anno dalla cancellazione del Registro delle Imprese entro il quale una società può essere dichiarata fallita oppure perché un'ipoteca si sta consolidando).

5) *Può essere dato avvio a procedure concorsuali nel periodo di sospensione ?*

Verosimilmente, il ricorso per la dichiarazione di fallimento o per l'accesso al concordato preventivo o all'omologazione di un accordo di ristrutturazione o per l'avvio di altra procedura concorsuale, a meno che non ci siano indicazioni più restrittive da parte del Tribunale competente (si veda ad es. la circolare del Tribunale di Torino illustrata nella "*Circolare Giustizia aggiornata all'1 aprile*") può essere depositato ma, in linea generale, non potrebbe essere fissata alcuna relativa udienza fino al 15 aprile 2020; stessa conclusione dovrebbe valere anche per i reclami (ad es. contro la sentenza di fallimento, l'omologazione di concordato preventivo, concordato fallimentare, accordo di ristrutturazione dei debiti, il provvedimento di esdebitazione).

6) *Una società ammessa ad una procedura di concordato "in bianco" che voglia richiedere all'INPS la C.I.G. in deroga prevista dal Decreto "Cura Italia" può/deve chiedere l'autorizzazione al Tribunale ?*

No, secondo il Tribunale di Milano (provvedimento 27 marzo 2020), in quanto dalla richiesta di C.I.G. in deroga non deriva in sé un pregiudizio o un danno al ceto creditorio (non essendoci aggravamento del passivo); si tratta dunque di una libera scelta dell'imprenditore, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, che pertanto non è passibile di autorizzazione, fermo

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

restando che le conseguenze di tale richiesta saranno da valutarsi nell'ambito della proposta e del piano.

7) *L'entrata in vigore del Codice della Crisi originariamente prevista per il 14 agosto 2020 è stata differita in via generale a causa dell'emergenza Coronavirus ?*

No, in quanto, allo stato, non è stata ancora emanata alcuna proroga generalizzata per l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che allo stato rimane dunque fissata al 15 agosto 2020 sebbene da parte di alcuni operatori del diritto siano state sollevate proposte in tal senso, anche nell'ottica di evitare che i tribunali, i professionisti e gli altri soggetti coinvolti si trovino a fare fronte al numero elevatissimo di imprese che si troveranno in crisi di liquidità ed accederanno a procedure concorsuali a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, con un assetto di norme del tutto nuovo e ancora "sperimentale" che richiederà senz'altro un periodo di rodaggio.

È altresì stata evidenziata la necessità che le regole sull'insolvenza siano adattate alle esigenze specifiche delle imprese nell'attuale stato di crisi: è evidente, ad esempio, che i piani industriali elaborati all'interno di procedure di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti già avviati potrebbero rilevarsi inattuabili sotto il profilo della fattibilità a causa dell'emergenza Covid-19 (e non è difficile prevedere chi gli operatori del diritto e i Tribunali saranno chiamati a valutare se e come tenere conto del mutato quadro economico, ed in misura diversa a seconda dello stato della procedura, essendo evidente che la situazione sarà diversa a seconda che ci si trovi (i) prima dell'apertura; (ii) dopo l'ammissione ma prima dell'omologazione; (iii) dopo l'omologazione e quindi in corso di esecuzione, con possibili istanze di risoluzione).

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Non a caso, altri legislatori europee, quali la Spagna, l'Austria e la Svizzera, hanno sospeso gli obblighi a carico degli imprenditori in stato di crisi di presentare istanza di fallimento in proprio o di avviare alternativamente piani di ristrutturazione connessi in caso sussistano possibilità di recupero dell'equilibrio economico-finanziario).

Si ricorda che il 13 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per acquisire i pareri definitivi lo schema del primo decreto correttivo al CCII contenente chiarimenti su alcune disposizioni e definizioni, modifiche, integrazioni.

8) *Sono state disposte proroghe per specifiche materie del Codice della Crisi ?*

Sì, in particolare in relazione alle procedure di allerta e agli obblighi di segnalazione all'Organismo di composizione della Crisi d'Impresa (OCRI).

Con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, art. 11 è stata infatti disposta a favore di tutte le imprese che sono soggette alle procedure di allerta la proroga al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del Codice della Crisi.

Si ricorda al riguardo che sono soggette alle procedure di allerta:

- imprenditori individuali;
- imprenditori collettivi;
- imprese agricole e imprese minori;
- imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa.

Non sono soggette a procedure di allerta:

- grandi imprese (che alla data di chiusura del bilancio superino almeno 2 dei seguenti 3 parametri: 1) totale dello stato patrimoniale: Euro 20.000.000; ricavi netti vendite e prestazioni: Euro 40.000.000; numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 250);

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- gruppi di imprese di rilevanti dimensione (formati da impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato che rispettino i limiti numerici di cui alla Direttiva 2013/34/UE, art. 3, par. 6 e 7;
- società con azioni quotate nei mercati regolamentati;
- banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 T.U.F.;
- fondi comuni di investimento;
- imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- fiduciarie.

In particolare, pur nell'incertezza interpretativa vista la non chiara formulazione della norma, dovrebbe verosimilmente entrare in vigore "regolarmente" dal 15 agosto 2020 l'obbligo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare internamente e con immediatezza allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

È invece differita al 15 febbraio 2021 l'obbligo di segnalazione:

- all'OCRI, per gli organi di controllo societari; revisori contabili; società di revisione, in caso di omessa attivazione dell'organo amministrativo (al quale è stata fatta la segnalazione di cui sopra);
- al debitore e all'OCRI per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione, INPS), i quali, lo si ricorda, in presenza di esposizione debitoria rilevante (in base agli indici della crisi individuati nello stesso art. 15), se vogliono conservare il proprio titolo di prelazione od opporre il credito per oneri e spese di riscossione, devono (i) darne avviso al debitore (ii) in caso, entro 90 giorni,

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

di mancato adempimento/regolarizzazione da parte del debitore ovvero avvio di una procedura di composizione assistita della crisi/ negoziazione della crisi e dell'insolvenza, provvedere alla segnalazione all'OCRI.

Resta comunque ferma la possibilità per il debitore di avvalersi degli OCRI, quando saranno istituiti, anche a seguito della segnalazione da parte degli organi di controllo.

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it